



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 2018 - 2 Data 31-07-2018	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO. CONSORZIO DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO ANNUALITÀ 2008 - 2017. APPROVAZIONE DI N. 2 SCHEMI DI CONVENZIONE CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI TRA LE PARTI.
--	--

L'anno **duemiladiciotto** , il giorno **trentuno** del mese di **Luglio** , alle ore **16:20** nella Sala delle adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario **dott. PALMIERI LUIGI** nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:

Comune di Carinaro
(Prov. Ce)

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio. Consorzio del Bacino Inferiore del Volturno annualità 2008 - 2017. Approvazione di n. 2 schemi di convenzione che disciplinano i rapporti tra le parti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

«Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utili ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;

Visto l'art. 41 comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che testualmente recita:

«Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

.... omissis

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»;

Premesso che

Con nota n. 2792 del 15.06.2010 il consorzio chiedeva il pagamento del ruolo 2008 per euro 44.647,20 e ruolo 2009 per euro 44.647,20;

Con nota n. 2491 del 19.04.2011 il consorzio chiedeva il pagamento del ruolo 2008 per euro 44.647,20, ruolo 2009 per euro 44.647,20 e ruolo 2010 per euro 35.555,53 per un totale di euro 124.849,93;

Con nota n. 4203 del 19.07.2011 veniva sollecitato il pagamento dei ruoli 2008/2010;

Con nota n. 2214 del 13.04.2012 il consorzio chiedeva il pagamento del ruolo 2008 per euro 44.647,20, ruolo 2009 per euro 44.647,20, ruolo 2010 per euro 35.555,53, ruolo 2011 per euro 35.555,53 e ruolo 2012 per euro 35.555,53;

Con nota n. 6759 del 20.07.2012 veniva sollecitato il pagamento dei ruoli 2008/2012;

Il comune di Carinaro con nota n. 5118 del 25.07.2012, riscontrava la succitata nota a firma del già Sindaco Masi Mario evidenziando il mancato coinvolgimento dei comuni nell'elaborazione dei bilanci del Consorzio di Bonifica, nonché metteva in evidenza le difficoltà economiche degli enti;

Con nota n. 8757 del 19.09.2012 veniva sollecitato il pagamento dei ruoli 2008/2012;

Con nota n. 938 del 31.01.2013 veniva sollecitato il pagamento dei ruoli 2008/2012 e richiesta di nomina commissario ad acta;

Il comune di Carinaro con nota n. 3244 del 29.05.2014 in riscontro all'avvio del procedimento per la nomina del commissario ad acta contestava l'inesistenza di strutture del consorzio sul territorio Comunale di Carinaro;

Con nota n. 6891 del 10.07.2015 il consorzio chiedeva il pagamento del ruolo 2008 per euro 44.647,20, ruolo 2009 per euro 44.647,20, ruolo 2010 per euro 35.555,53, ruolo 2011 per euro 35.555,53, ruolo 2012 per euro 35.555,53, ruolo 2013 per euro 35.555,53, ruolo 2014 per euro 35.555,53 e ruolo 2015 per euro 35.555,53;

Con nota n. 5500 del 16.06.2016 il consorzio chiedeva il pagamento del ruolo 2008 per euro 44.647,20, ruolo 2009 per euro 44.647,20, ruolo 2010 per euro 35.555,53, ruolo 2011 per euro 35.555,53, ruolo 2012 per euro 35.555,53, ruolo 2013 per euro 35.555,53, ruolo 2014 per euro 35.555,53, ruolo 2015 per euro 35.555,53, ruolo 2016 per euro 38.270,55;

Con nota n. 617 del 19.01.2017 il consorzio chiedeva il pagamento del ruolo 2008 per euro 44.647,20, ruolo 2009 per euro 44.647,20, ruolo 2010 per euro 35.555,53, ruolo 2011 per euro 35.555,53, ruolo 2012 per euro 35.555,53, ruolo 2013 per euro 35.555,53, ruolo 2014 per euro 35.555,53, ruolo 2015 per euro 35.555,53, ruolo 2016 per euro 38.270,55 per un totale di **340.898,13**;

che l'ente Comune di Carinaro con nota a firma del Responsabile Area Tecnica e del Sindaco Marianna dell'Aprovitola contestava il calcolo delle superfici su cui veniva calcolato il contributo richiesto evidenziando che dai calcoli effettuati dall'Area Tecnica era stata addebitata una superficie di 876.063,96 di non competenza del comune di Carinaro

Con nota n. 6999 del 21.09.2017 il consorzio di bonifica riconosceva l'errore metrico e ricalcolava quanto dovuto dall'ente chiedendo il pagamento del ruolo 2008 per euro 28.257,74, ruolo 2009 per euro 28.257,74, ruolo 2010 per euro 22.499,54, ruolo 2011 per euro 22.499,54, ruolo 2012 per euro 22.499,54, ruolo 2013 per euro 22.499,54, ruolo 2014 per euro 22.499,54, ruolo 2015 per euro 22.499,54, ruolo 2016 per euro 24.162,84 e ruolo 2017 per euro 24.162,84 per un totale complessivo di **€ 215.730,32**;

Constatato la nota del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno del 29/01/2018 prot. 836, ad oggetto: "*L.R. 25/02/2003 n. 4 art. 13 contributo di bonifica relativo al beneficio di scarico - verbale dell'incontro del 25/1/2018*" con il quale si addiveniva alla quantificazione dovuta al predetto consorzio da parte di questo Comune per la complessiva somma di **€ 215.730,32**;

che in virtù di pregresse note e incontri, si era addivenuti alla stesura di una bozza di convenzione che disciplinava e regolarizzava i rapporti tra il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e il Comune di Carinaro, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della Legge Regionale n. 4 del 25/2/2003 "**REGIME DEGLI SCARICHI NEI CANALI CONSORTILI E RELATIVI CONTRIBUTI**" - come modificato dall'art. 25, comma 6, Legge Regionale n. 6 del 5/4/2016, dilazionando il pagamento in 5 anni;

che con nota prot. 2362 del 24/3/2018 il responsabile dei servizi finanziari del Comune di Carinaro chiedeva il ritiro della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio del Consorzio di bacino del Volturno agli atti del convocato consiglio comunale del 27/3/2018, ai fini di una compiuta disamina delle ragioni creditorie del consorzio di bacino de quo, e di una ulteriore integrazione di documentazione ai fini probatori sull'effettivo svolgimento del servizio da effettuare a cura dell'Ufficio Tecnico;

che l'ufficio tecnico, produceva nota integrativa sulle ragioni creditorie del consorzio con nota a firma dell'Ing. Ferriello;

che in merito all'intera vicenda innanzi emarginata e su precisi indirizzi dell'organo politico del Comune di Carinaro si era provveduto a chiedere parere informale a mezzo mail in data 10/05/2018 all'Avv. Stefano Di Foggia, il quale a titolo puramente gratuito e dopo disamina della intera documentazione, sempre a mezzo mail in data 15/5/2018 comunicava che "nulla osta affinché il Comune sottoscriva la convenzione con il Consorzio di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno;

Tanto Premesso

Preso atto dell'ulteriore nota inviata a mezzo p.e.c. dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno in data 19/06/2018 ad oggetto: "*L.R. 25/02/2003 n. 4 art. 13 contributo di bonifica relativo al beneficio di scarico - verbale dell'incontro del 25/1/2018*" con il quale si addivene alla quantificazione dovuta al predetto consorzio da parte di questo Comune per la complessiva somma di **€ 239.893,16** per le annualità che vanno dal 2008 al 2017, la precedente debitoria era stata calcolata fino all'anno 2016;

che in virtù di pregresse note e incontri, si è addivenuti alla stesura di n. 2 (due) bozze di convenzione che disciplinano e regolarizzano i rapporti tra il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e il Comune di Carinaro, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della Legge Regionale n. 4 del 25/2/2003 "**REGIME DEGLI SCARICHI NEI CANALI CONSORTILI E RELATIVI CONTRIBUTI**" - come modificato dall'art. 25, comma 6, Legge Regionale n. 6 del 5/4/2016;

che le convenzioni oltre a disciplinare il rapporto tra i due enti, una per la debitoria pregressa e l'altra convenzione che regola i rapporti tra i due enti a decorrere dal 2108, stabilisce il piano di rateizzo delle somme dovute dal Comune di Carinaro a decorrere dall'anno 2008 fino al 2017, con cadenza annuale e inizio dei pagamenti dall'annualità 2018 per i seguenti importi e anni:

1. **Anno 2018 per complessivi € 39.893,16;**
2. **Anno 2019 per complessivi € 100.000,00;**
3. **Anno 2020 per complessivi € 100.000,00;**

che la prima convenzione disciplina il periodo pregresso e va dalle annualità 2008 al 2017 ed è per un importo complessivo di € 239.893,16 e trova copertura in quanto a € 39.893,16 nel Bilancio di Previsione 2018 al Titolo I della Spesa Corrente al capitolo 590, nel mentre le rimanenti somme troveranno copertura nei bilanci di previsione 2019-2020;

che con la seconda convenzione viene regolato il rapporto futuro a decorrere dal 2018 tra l'ente e il consorzio di bacino del volturno, dando atto che la quota annuale 2018 pari a € 24.200,00 risulta già stanziata nel bilancio di previsione 2018, Titolo I, capitolo 2250;

che ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettere b) e c), la competenza in materia è del Consiglio Comunale e

quindi la presente deliberazione viene assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;

Vista la relazione del competente Ufficio Tecnico sulle cause e circostanze che hanno determinato l'insorgere della debitoria classificabile ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera e);

Visto che i debiti fuori bilancio, come sopra rilevati, rientrano, tutti, nelle fattispecie della norma soprariportata;

Visto il riferimento dell'ufficio di ragioneria che oltre ad apporre il visto di copertura finanziaria attesta che la presente spesa sarà finanziata con spesa corrente nella misura di € 40.000,00 nel bilancio 2018, già stanziata in sede di previsione, ed in € 100.000,00 nelle annualità 2019 e 2020 in ognuno dei bilanci interessati e troverà iscrizione nel D.U.P. 2019/2021 che sarà sottoposto in approvazione entro il 31/7/2018;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione il revisore dei conti ha espresso parere favorevole in data 24.07.2018 prot. 6124;

.....
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che, con riferimento a quanto innanzi emarginato e alla documentazione allegata di riconoscere quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), la somma complessiva di **€ 239.893,16 a favore del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno**, con sede in Caserta, Via Roma, 80 - C.F.: 80004250611;
- 2) di riconoscere, conseguentemente, la legittimità di tutti i debiti fuori bilancio come identificati al precedente punto 1) e di approvare gli schemi di convenzione così come proposti e concordati tra le parti;
- 3) di autorizzare l'ufficio ragioneria del Comune di Carinaro al pagamento di quanto concordato ad iniziare dall'annualità 2018 e a prevedere nei bilanci e nel DUP 2019/2021, preso atto dell'avvenuto stanziamento nel bilancio di previsione 2018 per il soddisfo della parte creditoria;
- 4) di approvare la convenzione che regola i rapporti pregressi che vanno dagli anni 2008 al 2017 la quale stabilisce le modalità di pagamento della debitoria pregressa;
- 5) di approvare la convenzione che regola i rapporti tra ente e consorzio di bacino inferiore del volturno con decorrenza 1.1.2018;
- 6) di provvedere entro 5 gg. dall'approvazione del presente atto, alla trasmissione degli atti alla Procura delle Corti dei Conti ai sensi ed effetti dell'art. 23 della Legge 289/2002;
- 7)) Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 4° co. D.lgs. 267/2000

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N°
267**

Oggetto: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio. Consorzio del Bacino Inferiore del Volturno annualità 2008 - 2017. Approvazione di n. 2 schemi di convenzione che disciplinano i rapporti tra le parti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Parere favorevole
<input type="checkbox"/>	Parere sfavorevole
<input type="checkbox"/>	Parere non dovuto
Carinaro, li 24.07.2018	
	Il Responsabile del Servizio Ing. Davide Ferriello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Parere favorevole
<input type="checkbox"/>	

	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto
Carinaro, li 25.07.2018	Il Responsabile del Servizio
	Dr. Salvatore Fattore

**CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL
BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO**

Regolarizzazione dei rapporti tra il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e il Comune di Carinaro, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2003 - "Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi" - come modificato dall'art. 25 comma 6 della L.R. n. 6 del 5 aprile 2016

Regolazione pagamenti canoni di collettamento dal 2008 al 2017

CONVENZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno ____ del mese di _____ tra il **CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO** codice fiscale 80004250611, con sede in Caserta alla Via Roma n. 80, rappresentato dal Commissario Straordinario Dott. Ing. Carlo Maisto nato a Villaricca (NA) il 27 giugno 1978, giusta decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.242 del 27/07/2017

E

COMUNE di Carinaro, con sede alla Piazza Municipio n. 1, Ente avente n. 81001470616 come codice fiscale, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Luigi Palmieri nato 22/12/1951 a Napoli giusto Decreto Prefettizio n. 62486 del 3.7.2018

PREMESSO:

- che ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della predetta legge regionale n. 4 del 2003, come modificato, **dall'art. 25 comma 6 della L.R. n. 6 del 5 aprile 2016**, *"i soggetti gestori del servizio idrico di cui alla Legge Regionale 21 maggio 1997, n.14 o, sino a che questi non siano stati individuati, i Comuni e gli altri Enti competenti, che nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica, come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/94, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi "*;
- che il Comune di Carinaro recapita le acque meteoriche provenienti dalla rete urbana, mediante opportuni dispositivi di sfioro, nel canale di bonifica denominato "Regi Lagni" identificato con il codice F15;
- che pertanto, ai sensi del richiamato art. 13 della legge regionale 4/2003, il Comune di Carinaro, per quanto previsto nel comma 4 del medesimo articolo, utilizza il canale di bonifica come recapito delle reti fognarie a servizio degli insediamenti abitati, e pertanto è obbligato a versare al Consorzio di Bonifica il contributo corrispondente al beneficio di scarico;
- che il contributo annuo corrispondente al beneficio di scolo degli

insediamenti abitati del Comune di Carinaro nel canale consortile è stato determinato, sulla base del vigente Piano di Classifica (di seguito PdC), nelle misure registrate nei bilanci consuntivi degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, adottati e adottandi dal Consorzio, e/o Piani di Gestione approvati mentre gli importi per gli anni 2018 e per quelli successivi saranno regolati da altra analoga convenzione;

- che il Comune di Carinaro prende atto ed approva la planimetria delle aree impermeabilizzate attrezzate con la pubblica fognatura opportunamente predisposte dal Consorzio;

- che il Consorzio ha provveduto secondo le modalità definite nel PdC alla rideterminazione del contributo annuo di scarico delle aree impermeabilizzate attrezzate con pubblica fognatura come di seguito specificate:

2008	876.063,96	€ 28.257,74;
2009	876.063,96	€ 28.257,74;
2010	876.063,96	€ 22.499,54;
2011	876.063,96	€ 22.499,54;
2012	876.063,96	€ 22.499,54;
2013	876.063,96	€ 22.499,54;
2014	876.063,96	€ 22.499,54;
2015	876.063,96	€ 22.499,54;
2016	876.063,96	€ 24.217,60;
2017	876.063,96	€ 24.162,84;

- che pertanto il Comune di Carinaro ha dichiarato la propria disponibilità a procedere alla liquidazione delle competenze relative alle annualità 2008-2017 sopra riportate e fino alla completa regolarizzazione delle quote non corrisposte secondo le descritte modalità:

annualità 2018 € 39.893,16

annualità 2019 € 100.000,00

annualità 2020 € 100.000,00

- che in caso di mancato pagamento dei predetti canoni entro i termini stabiliti il Consorzio è autorizzato a riscuotere gli stessi ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della L.R. 4/2003;

- che il Comune ha riconosciuto la legittimità e congruità della pretesa contributiva consortile;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il **CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO**, di seguito denominato Consorzio, e il **COMUNE di Carinaro**, di seguito denominato Comune, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che viene dichiarata parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1): La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che qui deve intendersi come riportata e trascritta;

Articolo 2) Il Comune, in attuazione del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 4/2003, come novellato, **dall'art. 25 comma 6 della L.R. n. 6 del 5 aprile 2016**, nel riconoscere la legittimità della pretesa contributiva consortile relativamente alle annualità 2008 - 2017 provvederà alla liquidazione del dovuto, secondo le seguenti modalità:

annualità 2018 € 39.893,16

annualità 2019 € 100.000,00

annualità 2020 € 100.000,00

Articolo 3) Il Comune dichiara che le opere primarie di allaccio del sistema fognante comunale sono state eseguite dalla Regione Campania ivi compresi i

manufatti di sfioro nel canale di bonifica denominato "Regi Lagni" identificato con il codici F15.

Articolo 4) Il Consorzio ed il Comune si danno reciprocamente atto che la presente convenzione viene stipulata ai fini della regolazione del pagamento dei canoni relativi agli anni dal 2008 al 2017 avendo le parti medesime convenuto sulla legittimità dei canoni stessi giusta la convenzione stipulata per la regolazione del pagamento dei canoni relativi anno 2018 e successivi.

Articolo 5) Le Parti si danno reciprocamente consenso ad omettere nella presente convenzione gli artt. 6,7,8,9,10 riportati in quella relativa agli anni 2018 e successivi per le motivazioni al precedente art.4.

Articolo 6) Ai sensi del disposto dell'art. 5 del T.U. sull'imposta di registro (DPR 26/04/1986 n° 131) la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA

(Dott. Ing. Carlo Maisto)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI CARINARO

(DOTT. LUIGI PALMIERI)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma del codice civile e delle altre disposizioni di legge che ne esigono apposita approvazione, si dichiara di approvare specificamente le clausole sopra riportate agli artt. 2 (due), art.3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA

(Dott. Ing. Carlo Maisto)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI CARINARO

(DOTT. LUIGI PALMIERI)

Allegati: Cartografia con delimitazione delle aree urbane servite dalle reti fognarie comunali, con individuazione degli impianti di depurazione, dei pozzetti fiscali, dei dispositivi di sfioro, dei collettori di entrata e uscita dagli impianti, dei punti di immissione nei canali consortili di bonifica.

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL

BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO

Regolarizzazione dei rapporti tra il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e il Comune di Carinaro, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2003 - "Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi" - come modificato dall'art. 25 comma 6 della L.R. n. 6 del 5 aprile 2016

Regolarizzazione pagamento canone di scarico anno 2018 e successivi

CONVENZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno ____ del mese di _____ tra il **CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO** codice fiscale 80004250611, con sede in Caserta alla Via Roma n. 80, rappresentato dal Commissario Straordinario Ing. Carlo Maisto nato a Villaricca (NA) il 27 giugno 1978, giusta decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.242 del 27/07/2017

E

COMUNE di Carinaro, con sede alla Piazza Municipio n. 1, Ente avente n. 81001470616 come codice fiscale, nella persona del Commissario Straordinario nato a Napoli il 22 dicembre 1951 giusto Decreto Prefettizio n. 62486 del

3.7.2018

PREMESSO:

- che ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della predetta legge regionale n. 4 del 2003, come modificato, **dall'art. 25 comma 6 della L.R. n. 6 del 5 aprile 2016**,*"i soggetti gestori del servizio idrico di cui alla Legge Regionale 21 maggio 1997, n.14 o, sino a che questi non siano stati individuati, i Comuni e gli altri Enti competenti, che nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica, come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/94, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi "*;
- che il Comune di Carinaro recapita le acque meteoriche provenienti dalla rete urbana, mediante opportuni dispositivi di sfioro, nel canale di bonifica denominato "Regi Lagni" identificato con il codice F15;
- che pertanto, ai sensi del richiamato art. 13 della legge regionale 4/2003, il Comune di Carinaro, per quanto previsto nel comma 4 del medesimo articolo, utilizza il canale di bonifica come recapito delle reti fognarie a servizio degli insediamenti abitati, e pertanto è obbligato a versare al Consorzio di Bonifica il contributo corrispondente al beneficio di scarico;
- che il contributo annuo corrispondente al beneficio di scolo degli insediamenti abitati del Comune di Carinaro nel canale consortile è stato fino a oggi determinato, sulla base del vigente Piano di Classifica (di seguito PdC), nelle misure registrate nei bilanci consuntivi degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, adottati e adottandi dal

Consorzio e/o Piani di Gestione approvati, mentre gli importi per gli anni 2018 e per quelli successivi saranno registrati nei relativi bilanci di previsione del relativo esercizio e successivamente sottoposti ai sensi delle vigenti normative all'approvazione del competente settore regionale;

- che il Comune di Carinaro prende atto ed approva la planimetria delle aree impermeabilizzate attrezzate con la pubblica fognatura opportunamente predisposte dal Consorzio;

- che il Consorzio ha provveduto secondo le modalità definite nel PdC alla determinazione del contributo annuo di scarico delle aree impermeabilizzate attrezzate con pubblica fognatura;

- che il predetto contributo è stato determinato per l'anno 2018 in € 24.162,84 salvo conguaglio mentre l'ammontare di quelli relativi agli anni 2008 - 2017 è stato determinato con altra separata convenzione;

- che il Consorzio provvederà a comunicare a mezzo avviso raccomandato, l'importo del canone annuo di scarico relativo alle annualità future determinato secondo le modalità definite nel PdC;

- che il Comune di Carinaro ha dichiarato la propria disponibilità a procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'annualità relativa all'anno 2018 sopra riportata contestualmente alla sottoscrizione dello schema di convenzione;

- che il Comune di Carinaro si obbliga al pagamento dei canoni annui di scarico successivi che saranno determinati dal Consorzio sulla base dei relativi "piani di gestione" e sarà corrisposto dal Comune medesimo entro i successivi 60 giorni dalla formale richiesta del Consorzio;

- che in caso di mancato pagamento dei predetti canoni entro i termini stabiliti il Consorzio è autorizzato a riscuotere gli stessi ai sensi del comma 4

dell'art. 12 della L.R. 4/2003;

- che il Comune ha riconosciuto la legittimità della pretesa contributiva consortile;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il **CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO**, di seguito denominato Consorzio, e il **COMUNE di Carinaro**, di seguito denominato Comune, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che viene dichiarata parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1): La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che qui deve intendersi come riportata e trascritta;

Articolo 2): Il Comune, in attuazione del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 4/2003, come novellato, **dall'art. 25 comma 6 della L.R. n. 6 del 5 aprile 2016**, nel riconoscere la legittimità della pretesa contributiva consortile, **si obbliga al versamento annuale del canone di scarico**, determinato dal Consorzio sulle base dei relativi "piani di gestione", entro i successivi 60 giorni dalla formale richiesta del Consorzio.

Articolo 3) Il Comune, in attuazione del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 4/2003, come novellato, **dall'art. 25 comma 6 della L.R. n. 6 del 5 aprile 2016**, nel riconoscere la legittimità della pretesa contributiva consortile relativa all'annualità 2018 provvederà alla liquidazione del dovuto, contestualmente alla sottoscrizione dello schema di convenzione.

Articolo 4) Il Comune dichiara che le opere primarie di allaccio del sistema fognante comunale sono state eseguite dalla Regione Campania ivi compresi i manufatti di sfioro nel canale di bonifica denominato "regi Lagni" identificato con il codice F15;

Articolo 5) Il Consorzio prende atto degli scarichi presenti e concede a sua volta, per quanto di propria competenza, al Comune di scaricare nei canali comprensoriali di Bonifica, nei punti riportati nella planimetria allegata, le acque di pioggia convogliate dalla rete fognaria.

Articolo 6) Qualora si rendesse necessario modificare le modalità di immissione o la quantità d'acque interessanti il sistema di bonifica per esigenze del Comune, le modifiche dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. I conseguenti interventi di ricalibratura del sistema di bonifica saranno a carico del Comune ed eseguiti concordemente con il Consorzio.

Articolo 7) Il Comune terrà indenne il Consorzio da responsabilità in base alle disposizioni della L.R. n. 4/2003 art. 13 ovvero in particolare per ciò che concerne la qualità delle acque immesse e dall'eventuale superamento dei limiti quantitativi previsti.

Il Comune si obbliga ad eliminare, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del Consorzio, le irregolarità che quest'ultimo abbia riscontrato nella qualità e quantità delle acque scaricate.

Articolo 8) Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso richiamo alla normativa citata nelle premesse, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture e lavori pubblici.

Le clausole contenute nella presente convenzione possono subire variazioni per effetto di disposizioni legislative o regolamentari che modifichino in tutto o in parte le norme in base alle quali sono state redatte.

Articolo 9) Contro provvedimenti della Direzione del Consorzio è ammesso reclamo alla Deputazione Amministrativa entro dieci (10) giorni dalla notifica del provvedimento mediante ricorso circostanziato, depositato presso la Segreteria del Consorzio. Per eventuali controversia sarà competente il Foro di Santa

Maria Capua Vetere (CE).

Articolo 10) Ai sensi del disposto dell'art. 5 del T.U. sull'imposta di registro (DPR 26/04/1986 n° 131) la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA

(Dott.Ing. Carlo Maisto)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI CARINARO

(DOTT. LUIGI PALMIERI)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma del codice civile e delle altre disposizioni di legge che ne esigono apposita approvazione, si dichiara di approvare specificamente le clausole sopra riportate agli artt. 2 (due), art.3(tre), 4 (quattro), 5(cinque), 7(sette) e 10(dieci)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA

(Dott.Ing. Carlo Maisto)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI CARINARO

(DOTT. LUIGI PALMIERI)

Allegati:

Cartografia con delimitazione delle aree urbane servite dalle reti fognarie comunali, con individuazione degli impianti di depurazione, dei pozzetti fiscali, dei dispositivi di sfioro, dei collettori di entrata e uscita dagli impianti, dei punti di immissione nei canali consortili di bonifica.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta
SERVIZIO : Area Tecnica
Ufficio : UFFICIO TECNICO

PROPOSTA N. 290 DEL 24-07-2018

**DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 2 DEL 31-07-2018

Oggetto: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO. CONSORZIO DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO ANNUALITÀ 2008 - 2017. APPROVAZIONE DI N. 2 SCHEMI DI CONVENZIONE CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI TRA LE PARTI.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Luigi Palmieri

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Erika Lig

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.